

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 26 luglio 2021, n. 0124/Pres.

Regolamento di modifica al regolamento concernente le misure, i criteri e le modalità per la concessione ai prestatori di attività professionali ordinistiche e non ordinistiche di contributi per le spese di avvio e di funzionamento dei primi tre anni di attività professionale in forma individuale, in attuazione degli articoli 9 e 12 della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni), emanato con decreto del Presidente della Regione 21 ottobre 2015, n. 222, modificato con decreto del Presidente della Regione 30 marzo 2016, n. 59.

- OMISSIS -

Regolamento di modifica al regolamento concernente le misure, i criteri e le modalità per la concessione ai prestatori di attività professionali ordinistiche e non ordinistiche di contributi per le spese di avvio e di funzionamento dei primi tre anni di attività professionale in forma individuale, in attuazione degli articoli 9 e 12 della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni), emanato con decreto del Presidente della Regione 21 ottobre 2015, n. 222, modificato con decreto del Presidente della Regione 30 marzo 2016, n. 59.

- Art. 1 modifica all'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 222/2015
Art. 2 modifiche all'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 222/2015
Art. 3 modifica all'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 222/2015
Art. 4 modifiche all'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 222/2015 Art. 5
modifiche all'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 222/2015 Art. 6
modifiche all'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 222/2015 Art. 7
modifiche all'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 222/2015
Art. 8 modifica all'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 222/2015 Art. 9
modifiche all'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 222/2015 Art.
10 modifiche all'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 222/2015
Art. 11 modifica all'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 222/2015 Art.
12 modifica all'articolo 15 del decreto del Presidente della Regione 222/2015 Art. 13
entrata in vigore

art. 1 modifica all'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 222/2015

1. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 21 ottobre 2015, n. 222 (Regolamento concernente le misure, i criteri e le modalità per la concessione ai prestatori di attività professionali ordinistiche e non ordinistiche di contributi per le spese di avvio e di funzionamento dei primi tre anni di attività professionale in forma individuale, in attuazione degli articoli 9 e 12 della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni)), sono apportate le seguenti modifiche:

- a) la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
“b) inizio dell'attività professionale: data di rilascio del certificato di attribuzione del numero di partita I.V.A. da parte dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3 la data di inizio dell'attività professionale coincide con la data di variazione del codice attività (ATECO);”;
- b) la lettera g) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
“g) abitazione principale: unità immobiliare in cui il beneficiario risiede anagraficamente e dimora abitualmente;”.

art. 2 modifiche all'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione n. 222/2015

1. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 222/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b) del comma 1, dopo le parole: "titolari di forme di assicurazione per la responsabilità civile per danni arrecati nell'esercizio dell'attività professionale, iscritti" sono aggiunte le seguenti: "in qualità di professionisti";

b) alla lettera c) del comma 1, dopo la parola: "iscritti" sono aggiunte le seguenti: "in qualità di professionisti";

c) dopo la lettera c) del comma 1 è aggiunta la seguente:

"c bis) prestatori di attività professionali, titolari di forme di assicurazione per la responsabilità civile per danni arrecati nell'esercizio dell'attività professionale, iscritti in qualità di professionisti ad albi o elenchi tenuti da Amministrazioni pubbliche o Enti pubblici."

d) la lettera d) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

"d) svolgono attività professionale in forma individuale che rientra nelle prerogative dell'iscrizione del richiedente agli albi o elenchi di cui al comma 1, lettere a), b), c) e c bis).";

e) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2 bis. Sono esclusi i soggetti che fanno parte di studi associati o di società di professionisti o che sono:

- 1) lavoratori dipendenti a tempo indeterminato;
- 2) titolari di pensione di vecchiaia o di anzianità erogata dall'I.N.P.S. o da altre casse pubbliche o private;
- 3) collaboratori di impresa familiare;
- 4) artigiani;
- 5) commercianti;
- 6) coltivatori diretti;
- 7) titolari di impresa individuale;
- 8) amministratori di società di persone o di capitali.";

f) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. In deroga a quanto previsto dal comma 2, lettera b), possono beneficiare dei contributi di cui al presente regolamento anche coloro che hanno variato presso la competente Agenzia delle entrate il codice attività (ATECO) per l'esercizio dell'attività professionale per la quale viene chiesto il contributo. Tale variazione deve essere riferita ad un'attività professionale che non avrebbe potuto essere esercitata con il codice attività già posseduto dal richiedente.";

g) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. I requisiti di cui ai commi 1, 2 e 2 bis devono permanere per l'intera durata del periodo contributivo.".

art. 3 modifica all'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione n. 222/2015

1. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 222/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Sono ammesse a contributo le seguenti tipologie di spesa:

- a) attrezzature tecnologiche finalizzate all'impianto e allo svolgimento dell'attività, beni strumentali, macchine d'ufficio, attrezzature e hardware, con l'esclusione dei beni di facili consumo;
- b) arredi;
- c) spese obbligatorie per l'esercizio della professione mediante l'utilizzo di strumentazione professionale;
- d) software;
- e) realizzazione o revisione di un sito internet;
- f) spese per l'attivazione di un indirizzo di posta elettronica certificata e suo mantenimento;
- g) sistemi di sicurezza per contrastare atti criminosi, quali impianti di allarme, blindature, porte e rafforzamento serrature, telecamere antirapina e sistemi antifurto, casseforti, nonché interventi similari; tali spese non possono essere effettuate per l'abitazione principale;
- h) iscrizione a associazioni o enti che favoriscono e tutelano la professione ed erogano servizi connessi con l'attività professionale esercitata;
- i) abbonamenti a pubblicazioni specializzate e a banche dati;
- j) testi;
- k) materiali e servizi relativi a pubblicità e attività promozionali;
- l) adempimenti previsti per legge per l'avvio e l'esercizio dell'attività professionale, consistenti in: contributi minimi per oneri previdenziali, premio di assicurazione per la responsabilità professionale e la tutela legale, se obbligatoria, e spese connesse con l'iscrizione a ordini e collegi professionali, con l'esclusione dei corsi di formazione e aggiornamento professionale;
- m) adeguamento o ristrutturazione dei locali adibiti o da adibire all'esercizio dell'attività professionale, se diversi dall'abitazione principale. Qualora l'utilizzo dell'immobile, oggetto di spese di adeguamento o ristrutturazione sia condiviso con altri soggetti, le spese di ristrutturazione sono riconosciute esclusivamente per la quota parte riferita ai locali utilizzati dal beneficiario per l'esercizio dell'attività professionale. Rientrano le spese sostenute per opere edili, per realizzazione o adeguamento di impiantistica generale e relative spese di progettazione, direzione e collaudo, nei limiti massimi fissati ai sensi del decreto del Presidente della Regione 20 dicembre 2005, n. 453 (legge regionale 31 maggio 2002, n.14 articolo 56, comma 2. Determinazione aliquote spese di progettazione, generale e di collaudo). Il limite massimo di spesa è pari a 10.000,00 euro e i locali oggetto dell'intervento devono essere di proprietà del beneficiario o nella disponibilità dello stesso mediante adeguato titolo almeno fino al termine di scadenza del vincolo di destinazione di cui all'articolo 13;
- n) locazione di immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente all'esercizio dell'attività professionale, se diversi dall'abitazione principale, nel limite massimo di spesa pari a 10.000,00 euro e per il periodo massimo finanziabile di dodici mesi;

- o) premio e spese di istruttoria per l'ottenimento di garanzie, in forma di fideiussioni, rilasciate nell'interesse del beneficiario da banche o istituti assicurativi, nel limite di spesa massima pari a 2.000,00 euro;
- p) spese connesse ai servizi di coworking.”;
- b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
“3. Le spese ammissibili sono al netto dell’IVA e possono comprendere eventuali dazi doganali e costi per installazione, trasporto, imballo e montaggio relativi alle spese di cui al comma 2, con l’esclusione di qualsiasi ricarico per le spese generali”;
- c) il comma 5 è sostituito dal seguente:
“5. Sono escluse le seguenti spese:
 - a) acquisto di beni usati o in qualsiasi modo ricondizionati, immobili, veicoli di ogni tipo e mezzi di trasporto;
 - b) acquisizione di beni mediante contratto di leasing.”.

art. 4 modifiche all’articolo 5 del decreto del Presidente della Regione n. 222/2015

1. L’articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 222/2015 è sostituito dal seguente:

“**Art. 5** modalità di comunicazione e presentazione degli atti

1. Le istanze di contributo sono presentate esclusivamente tramite sistema telematico dedicato accessibile dal sito web della Regione.

2. Le comunicazioni successive all’istanza fra l’ufficio competente e gli interessati avvengono a mezzo posta elettronica certificata (PEC), con firma digitale, con osservanza dell’articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale). Ai fini del rispetto dei termini previsti dal presente regolamento, fa fede la marcatura temporale prevista dal sistema di trasmissione. Dichiarazioni o atti recanti la sottoscrizione con firma autografa, devono essere accompagnati, a pena nullità, da copia del documento d’identità del sottoscrittore.”.

art. 5 modifiche all’articolo 6 del decreto del Presidente della Regione n. 222/2015

1. All’articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 222/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Ai fini della concessione del contributo a titolo di aiuto de minimis, relativamente alle informazioni non rinvenibili totalmente o parzialmente nel Registro nazionale aiuti, l’operatore economico presenta, utilizzando la modulistica predisposta ai sensi dell’articolo 7, una dichiarazione, sottoscritta dal richiedente e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante il rispetto delle condizioni relative all’applicazione del regime de minimis.”;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Qualora l’importo della quota di contributo da concedere a titolo di sostegno all’operatore economico, determinata ai sensi dell’articolo 9, superi il massimale disponibile per l’operatore economico a titolo di aiuto de minimis al momento della concessione, l’importo della quota di contributo medesima viene conseguentemente ridotto, previa accettazione da parte dell’operatore economico. La mancata accettazione

comporta l'impossibilità di concedere la quota di contributo a titolo di sostegno all'operatore economico.”.

art. 6 modifiche all'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione n. 222/2015

1. All'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 222/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Le domande di contributo sono presentate, nel rispetto della normativa fiscale vigente sull'imposta di bollo, all'ufficio competente. Con decreto del direttore dell'ufficio competente, reso disponibile sul sito internet della Regione, sono approvati l'atto di domanda e i relativi allegati, assicurando l'informativa privacy a norma del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 (Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)).”;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. La domanda di contributo attestante il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3 è sottoscritta dal richiedente nelle forme previste dalla normativa vigente in materia di autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive ed è corredata della seguente documentazione:

- a) relazione analitica delle iniziative per le quali si chiede il contributo sottoscritta dal richiedente;
- b) prospetto analitico riassuntivo delle spese che si intendono sostenere nonché delle spese eventualmente già sostenute nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda, redatto in base alle tipologie di spesa indicate all'articolo 4, comma 2;
- c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dal soggetto legittimato, redatta ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), prevista per accertare le informazioni non rinvenibili totalmente o parzialmente nel Registro nazionale aiuti, attestante il rispetto dell'applicazione del regime de minimis;
- d) modello F23, attestante il pagamento dell'imposta di bollo, previsto dal comma 1;
- e) fotocopia di un documento di identità del richiedente in corso di validità;
- f) nel caso di spese per adeguamento o ristrutturazione dei locali adibiti o da adibire all'esercizio dell'attività professionale di cui all'articolo 4, comma 2, lettera m), copia del contratto di compravendita o del titolo di disponibilità dei locali;
- g) nel caso di spese per la locazione di immobili o porzioni di immobili adibiti all'esercizio dell'attività professionale di cui all'articolo 4, comma 2, lettera n), copia del contratto di locazione registrato;
- h) nel caso di spese da sostenere, copia dei preventivi riferiti alle spese che si intendono effettuare;
- i) nel caso di spese già sostenute nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda:

- 1) copia dei documenti di spesa, costituiti da fatture o da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente non emessi in formato elettronico, annullati in originale con dicitura relativa all'ottenimento del contributo. Nel caso in cui i documenti di spesa siano emessi in formato elettronico, il beneficiario presenta copia delle fatture unitamente a una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, comprendente l'elenco dei giustificativi resi in formato elettronico, con indicati i relativi importi, con la quale attesta che la documentazione citata, presentata per l'ottenimento del contributo, è priva di annullamento;
 - 2) dichiarazione attestante la corrispondenza agli originali delle copie dei documenti non emessi in formato elettronico di cui al numero 1);
 - 3) documentazione comprovante l'avvenuto pagamento delle spese.”;
- c) al comma 4, le parole: “approvazione da parte dell'ufficio competente” sono sostituite dalle seguenti: “presentazione all'ufficio competente”.

art. 7 modifiche all'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione n. 222/2015

1. All'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 222/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 3 dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:
“3. Ove le domande siano ritenute irregolari o incomplete, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al richiedente indicandone le cause e assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione. Nel caso in cui la documentazione trasmessa permanga irregolare o incompleta l'ufficio competente procede sulla base della documentazione agli atti. La domanda è respinta qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della stessa decorra inutilmente.”;
- b) il comma 5 è abrogato.

art. 8 modifiche all'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione n. 222/2015

1. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 222/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 4, comma 6 e dall'articolo 8, comma 6 bis, gli interventi per i quali il contributo è stato concesso devono essere realizzati entro dodici mesi dalla data di concessione del contributo e comunque nel rispetto del limite del triennio, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d). Le eventuali variazioni dei contenuti delle iniziative concesse devono essere debitamente giustificate con specifico riferimento alle singole voci di spesa e la loro ammissibilità è valutata in sede di esame della rendicontazione della spesa.”;
- b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
“3. Ai fini dell'erogazione del contributo, il beneficiario presenta all'ufficio competente, entro sessanta giorni dalla conclusione del periodo di cui ai commi 1 e 2, la rendicontazione della spesa e in particolare:

- a) copia dei documenti di spesa, costituiti da fatture o da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente non emessi in formato elettronico, annullati in originale con dicitura relativa all'ottenimento del contributo. Nel caso in cui i documenti di spesa siano emessi in formato elettronico, il beneficiario presenta copia delle fatture unitamente a una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, comprendente l'elenco dei giustificativi resi in formato elettronico, con indicati i relativi importi, con la quale attesta che la documentazione citata, presentata per l'ottenimento del contributo, è priva di annullamento;
- b) dichiarazione attestante la corrispondenza agli originali delle copie dei documenti non emessi in formato elettronico di cui alla lettera a);
- c) documentazione comprovante l'avvenuto pagamento delle spese;
- d) relazione illustrativa dettagliata degli interventi realizzati, sottoscritta dal beneficiario;
- e) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dal beneficiario, redatta ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, attestante la permanenza per l'intera durata del periodo contributivo dei requisiti previsti dall'articolo 3, commi 1, 2 e 2 bis.”;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. Ove la documentazione presentata per la rendicontazione della spesa sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al beneficiario indicandone le cause e assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione. Nel caso in cui la documentazione trasmessa permanga irregolare o incompleta l'ufficio competente procede sulla base della documentazione agli atti. La richiesta di erogazione del contributo è respinta e il decreto di concessione è revocato ai sensi dell'articolo 15, qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della documentazione presentata a rendiconto decorra inutilmente.”.

art. 9 modifiche all'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione n. 222/2015

1. All'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 222/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del comma 1 la parola: “fattura” è sostituita dalla seguente: “fatture”;

b) la lettera c) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

“c) ha una data compresa tra i dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda e i termini indicati all'articolo 10, commi 1 e 2; nel caso in cui la documentazione della spesa sia costituita da avviso di pagamento la data da considerare ai fini dell'ammissibilità della spesa è quella indicata come data di scadenza del pagamento.”;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Il pagamento delle spese avviene, pena inammissibilità della relativa spesa, esclusivamente tramite sistemi di pagamento tracciabili quali bonifico bancario o postale, assegno, carta di debito, carta di credito o carta prepagata.”;

d) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. L'avvenuto pagamento della spesa è provato dalla seguente documentazione, intestata al beneficiario:

- a) copia del documento attestante la perfezionata transazione bancaria o postale, dal quale si evince l'effettivo trasferimento di denaro a favore dei fornitori di beni o servizi, per gli importi corrispondenti a quelli indicati nei documenti di spesa presentati. Nel caso di spese effettuate con carta di credito copia dell'estratto conto; il pagamento si intende perfezionato il giorno della transazione;
- b) per pagamenti tramite assegno, una dichiarazione liberatoria del fornitore dei beni e servizi oppure copia del documento di spesa riportante la dicitura "pagato" con firma, data e timbro del fornitore di beni o servizi apposti sull'originale del documento.”;
- e) il comma 4 è sostituito dal seguente:
“4. La spesa di cui all'articolo 4, comma 2, lettera o) può essere sostenuta anche mediante modalità di pagamento diverse da quelle di cui al comma 2, a condizione che il loro effettivo sostenimento sia comprovato da idonea documentazione bancaria, anche diversa da quella di cui al comma 3.”;
- f) il comma 5 è abrogato;
- g) il comma 7 è sostituito dal seguente:
“7. L'ufficio competente ha la facoltà di chiedere in qualunque momento l'esibizione degli originali dei documenti di spesa di cui all'articolo 10, comma 3, lettera a) e all'articolo 7, comma 2, lettera i), numero 1).”.

art. 10 modifica all'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione n. 222/2015

1. Al comma 4 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 221/2015 la parola: “domanda” è sostituita dalla seguente: “richiesta”.

art. 11 modifica all'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione n. 222/2015

1. All'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 222/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. Il beneficiario è tenuto a mantenere nei tre anni successivi alla data dell'ultimo documento di spesa ammesso a contributo, coincidente con la data di conclusione dell'iniziativa:
 - a) la partita IVA dichiarata per l'ottenimento del contributo;
 - b) la sede legale o operativa nel territorio regionale.”;
- b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
“4. In caso di inosservanza dell'obbligo di invio della dichiarazione annuale di cui al comma 3 l'ufficio competente procede a diffidare il beneficiario alla presentazione della dichiarazione stessa assegnando un termine. Decorso inutilmente il predetto termine l'ufficio competente procede a ispezioni e controlli ai sensi delle vigenti normative in materia.”.

art. 12 modifica all'articolo 15 del decreto del Presidente della Regione n. 222/2015

1. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Regione 222/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera e) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

“e) la spesa effettivamente sostenuta e ammessa a rendiconto sia inferiore al 70 per cento della spesa ammessa a contributo ai sensi dell’articolo 8;”;

b) la lettera i) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

“i) il beneficiario non provveda nei termini alla trasmissione della dichiarazione di cui all’articolo 13, comma 3, e non collabori con l’ufficio competente ai fini della verifica del rispetto degli obblighi previsti dall’articolo stesso e dall’articolo 16;”;

c) il comma 2 è abrogato.

art. 13 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.